

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, POLLASTRELLI, ANDRIANI,  
ANTONIAZZI, CALICE, VITALE, BONAZZI, BOLLINI, ALICI,  
CROCETTA, IANNONE, VECCHI e MIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1984

Misure per il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza tagliati con il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, contenente misure urgenti in materia di tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza, ora convertito in legge, ha introdotto, rispetto al precedente decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, una modifica relativamente al periodo di predeterminazione dei punti dell'indennità di contingenza, che è stato ridotto da un anno a sei mesi. Tale variazione ha significato uno stravolgimento di fatto dell'ipotesi, teorica e politica, fondata sulla predeterminazione annuale della dinamica della scala mobile e dei salari e sulla centralizzazione della contrattazione, ma non ha comportato un'attenuazione degli effetti permanenti che tale scelta produce nella copertura delle retribuzioni rispetto all'inflazione.

Il dibattito parlamentare sui due decreti è troppo recente perchè si richiama in questa sede le ragioni per le quali il Gruppo parlamentare del Partito comunista italiano

ha avvertito i provvedimenti di modifica della scala mobile.

Vale però ricordare che, ancora nell'ultima fase di discussione del secondo decreto al Senato, il Gruppo comunista avanzò delle proposte di modifica, che ricalcavano quelle avanzate dal movimento sindacale e che erano sostanzialmente impegni sottoscritti nel « protocollo d'intesa » del 14 febbraio 1984.

Tali proposte furono respinte, e il Gruppo comunista ha quindi presentato successivamente specifici disegni di legge riguardanti il recupero del salario reale qualora l'inflazione superi, nel 1984, il 10 per cento e le modifiche dei *tickets sanitari*. Si vogliono in questo modo riportare al confronto parlamentare questioni sulle quali oggi l'intero movimento sindacale è impegnato ad ottenere risposte precise da un Governo finora inadempiente.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito delle iniziative legislative collegate al decreto sulla scala mobile, avanziamo, con il disegno di legge che vi presentiamo, la proposta di reintegro dei punti di indennità di contingenza perduti.

La proposta, come è noto, è stata avanzata dalla CGIL che, nel documento approvato dal comitato esecutivo, ha esplicitamente posto « il reintegro effettivo nel salario dei punti di contingenza che sono stati tagliati, come base di partenza e condizione di una riforma della scala mobile, nel quadro di una politica di riforma della contrattazione e della struttura delle retribuzioni ».

In assenza del reintegro dei punti pensi resta in piedi una modifica strutturale, uno « snaturamento » come è stato detto, della scala mobile, con l'abbassamento del grado di copertura del salario medio prima di qualsiasi ipotesi di riforma che le organiz-

zazioni sindacali intendano proporre. La stessa trattativa sulla riforma del salario e della scala mobile partirebbe così da posizioni assai svantaggiose per i lavoratori. Da qui la necessità del reintegro.

Con il disegno di legge che presentiamo, vogliamo in primo luogo assicurare il reintegro nelle retribuzioni dei punti di contingenza a partire dal 1985 e, in secondo luogo, far sì che il confronto tra le parti sociali sulla riforma della scala mobile, della contrattazione e della struttura delle retribuzioni si avvii sulla base degli accordi del 22 gennaio 1983.

Facciamo notare infine che l'approvazione di questo disegno di legge potrebbe portare alla decadenza, in termini di legge, del referendum abrogativo dell'articolo 3 del decreto sulla scala mobile, promosso dal Partito comunista.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Per il 1985, i punti di variazione della misura dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, sono aumentati, salvo diverso accordo fra le parti, di un punto dal 1° febbraio, di un punto dal 1° maggio, di un punto dal 1° agosto, di un punto dal 1° novembre.

## Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla concessione dell'indennità integrativa speciale ai dipendenti pubblici, secondo quanto disposto all'articolo 1, si fa fronte mediante proporzionali riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa, per il 1985, dei Ministeri e delle aziende autonome destinati alle retribuzioni.